

Periodo di sperimentazione dei precompilati IVA. Esteso al 2025

Estesa al 2025 la fase di sperimentazione per la predisposizione delle bozze dei registri, dei prospetti riepilogativi, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche ([LiPe](#)) e della dichiarazione annuale IVA. Lo stabilisce il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025](#).

In pratica, è stato prolungato il periodo sperimentale anche al 2025 al fine di verificare l'utilizzo del nuovo servizio di scarico massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti IVA e degli intermediari. Inoltre, provvedimento al punto 2, dispone che le funzionalità previste nell'area web per la visualizzazione, modifica e integrazione dei **registri IVA mensili** saranno attivabili **anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a 2.000**. Nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 2.000, l'utente potrà solo scaricare i dati. Confermate, infine, le modalità di accesso all'applicativo web, le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri convalidati da parte dell'Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei primi 2 commi, prevede che «**1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle**

operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

a) **registri** di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) **liquidazione periodica dell'IVA**;

1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA».

Di conseguenza, con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021](#) sono state individuate le regole tecniche per l'elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Al citato provvedimento ha fatto seguito l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA elaborati dall'Agenzia e l'estensione al 2023 del periodo di sperimentazione (cfr. [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 9652 del 12 gennaio 2023](#)). Allo stesso modo, con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 11806 del 19 gennaio 2024](#) è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024. Questo, come spiega la parte motiva del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n.](#)

[21477/2025](#), per consolidare le funzionalità dell'applicativo web dei documenti IVA precompilati, per una più corretta integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della liquidazione IVA periodica e annuale. Peraltro, nel corso del 2024 per consentire una maggiore fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall'Agenzia, **è stata estesa ai registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in cooperazione applicativa machine to machine** di cui al punto 8 del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022](#), già attiva per i file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni a loro disposizione. **Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche alla dichiarazione IVA precompilata.**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2025, prot. n. 21477/2025](#), recante: «*Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021*». (Pubblicato il 28.01.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

I Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate

richiamati

Prosegue anche per il 2024 il periodo di sperimentazione con i dati acquisiti con le fatture elettroniche, con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e con i dati dei corrispettivi telematici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, prot. n. 11806/2024, recante: *«Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021»*, pubblicato il 19.01.2024 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, prot. n. 9652/2023, recante: *«Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento e modifiche al [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 183994 dell'8 luglio 2021](#)»*, pubblicato il 12.01.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Fatture elettroniche. Le nuove regole di memorizzazione anche al fine di utilizzarle per l'analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, prot. n. 433608/2022: *«Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»*

Documenti IVA precompilati con le operazioni dal 1° luglio 2021. Il provvedimento con regole e destinatari

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2021, prot. n. 183994/2021: *«Modalità di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale dell'IVA», pubblicato l'8.07.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*